



**CONVENZIONE DI TIROCINIO n° 4436/CAS a.f. 2017/2018**  
D.g.r. 25 ottobre 2013 - n. X/825 - Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini

Tra

<b>ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S. (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane) - FP Lombardia (soggetto promotore)</b>	
<b>CFP CASTELLANZA</b>	
<b>CASTELLANZA - VIA CARDINAL FERRARI, 7 21053 CASTELLANZA (VA)</b>	
C.f.: 03807500156, P.Iva: 02368990962	
Rappresentato/a da <b>MUSSI MARIANGELA B</b>	Nato/a il <b>27/01/1966 a MILANO (MI)</b>
in qualità di Istituzione formativa accreditata ai servizi di istruzione e formazione professionale e ai servizi al lavoro di Regione Lombardia; accreditamento n°390 del 01/08/2008.	

e

<b>COMUNE DI CASTELLANZA</b> di seguito denominato soggetto ospitante	<b>P.IVA 00252280128</b>
Con sede legale in <b>VIALE RIMENBRANZE 4</b>	
<b>21053 CASTELLANZA (VA)</b>	
Rappresentato/a da <b>RAMELLA ROBERTA</b>	Nato/a a <b>PINEROLO (TO) il 24/04/1966</b>

**Premesso che**

la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione N. X/825 del 25 ottobre 2013 ha approvato gli Indirizzi regionali in materia di tirocini (di seguito denominati "indirizzi regionali"), che regolamentano la disciplina in materia di tirocini in coerenza con le leggi regionali e nazionali vigenti ed in linea con gli indirizzi europei che regolamentano i tirocini. I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro, ma rappresentano una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva del lavoro finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, dell'occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Il tirocinio si svolge sulla base di quanto indicato nella Convenzione sottoscritta dal soggetti promotore ed ospitante e del Piano Formativo Individuale (PFI) sottoscritto, oltre che dalle parti firmatarie della Convenzione, anche dal tirocinante (o da chi ne fa le veci, in caso di minorenni).

**Si conviene quanto segue:**

**Articolo 1 – Definizione del tirocinio**

- COMUNE DI CASTELLANZA** su proposta di **ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S. CFP CASTELLANZA** si impegna ad accogliere soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali, di seguito denominati "tirocinanti", per la realizzazione di tirocini finalizzati al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
- Ogni tirocinio ha la durata ed è svolto nell'arco temporale che è definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
- La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante come meglio specificato
- La documentazione delle presenze del tirocinante è effettuata tramite apposita Scheda di rilevazione da compilare giornalmente e sottoscritta dal tirocinante e dal tutor aziendale

**Art 2 - Progetto formativo individuale**

- Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto formativo individuale, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3, e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art 6.



### **Art 3 - Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal soggetto promotore; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo individuale.
3. Il tutor aziendale è designato dal soggetto ospitante, individuandolo tra il personale con esperienze e competenze professionali adeguate rispetto agli obiettivi del tirocinio; è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo individuale, dell'inserimento e dell'affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, dell'aggiornamento della documentazione relativa al tirocinio.
4. Tutor didattico-organizzativo e tutor aziendale collaborano alla progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Piano formativo individuale ed alla produzione della documentazione amministrativa (scheda rilevazione delle presenze del tirocinante) e didattica (descrizione attività svolta in azienda e valutazione esito del tirocinio).

### **Articolo 4 – Diritti ed obblighi del tirocinante**

Come stabilito dagli indirizzi regionali le parti concordano che il tirocinante:

- a) durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto formativo individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed effettuare la formazione prevista dal D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico ed al tutor aziendale.

### **Articolo 5 – Garanzie assicurative.**

Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto promotore **ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S.:**

- a) presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto formativo individuale.

### **Articolo 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico:

- della "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:  
Formazione generale sulla sicurezza a cura di CFP CASTELLANZA  
Formazione specifica sulla sicurezza a cura di CFP CASTELLANZA
- della sorveglianza sanitaria ai sensi del Art.41 D.Lgs. 81/08:  
n.p.
- Informazione ai lavoratori ai sensi del Art. 36 D.Lgs. 81/08:  
COMUNE DI CASTELLANZA (soggetto ospitante)



### Articolo 7 – Durata della convenzione, tipologia e recesso.

1. La tipologia della convenzione é:

Convenzione quadro - La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della Convenzione quadro alla data di conclusione del tirocinio e comunque non oltre 24 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, e si applicherà ad ogni tirocinio comprese le eventuali sospensioni e proroghe, avviato e concluso nel periodo di vigenza della Convenzione quadro.

2. La presente Convenzione riguarda la realizzazione di un:

**tirocinio curriculare per attività obbligo formativo DDIF triennale, quarta/quinta annualità che rientrano nel decreto RL D.d.u.o. 5 novembre 2013 n. 1003**

3. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
- qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetto formativo o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
- Nessuna altra fattispecie indicata dalle parti.

4. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i mediante Comunicazione scritta a mezzo raccomandata RR., con effetto Dalla data indicata nella comunicazione scritta..


**CASTELLANZA, 26/02/2018**

ASSOCIAZIONE C.I.O.F.S.

(MUSSI MARIANGELA B)

COMUNE DI CASTELLANZA

Firma tirocinante (vedi allegato/1)



*Mariangela Mussi*



*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*